

Autorizzazione alla stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa degli immobili siti nelle pp.edd. 1805 e 1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare a funzioni formative per l'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero con sede legale in Rovereto.

Det. n. 94 del 04/11/2015

Autorizzazione alla stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa degli immobili siti nelle pp.edd. 1805 e 1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare a funzioni formative per l'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero con sede legale in Rovereto.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2015-S167-00136

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

Prot. n. 62/2015-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 94 DI DATA 04 Novembre 2015

O G G E T T O:

Autorizzazione alla stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa degli immobili siti nelle pp.edd. 1805 e 1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare a funzioni formative per l'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero con sede legale in Rovereto.

Il Dirigente rileva quanto segue.

L'art. 38, comma 6 ter, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dispone che gli enti locali possono

cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare.

Il Comune di Levico Terme è proprietario degli edifici in pp.edd. 1805 e 1806 C.C. Levico, siti in Via Slucca de Matteoni, ex sedi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Levico Terme, e degli immobili che erano adibiti a mensa scolastica e a palestra.

Il Comune di Levico Terme, con deliberazione della Giunta comunale n. 197 di data 07/11/2013, ha concesso in uso all'Istituto di Formazione professionale Alberghiero con sede legale in Rovereto (TN), alcuni spazi degli edifici di cui all'alinea precedente, per l'intera durata degli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.

L'Istituto di Formazione professionale Alberghiero ha rappresentato al Servizio Infanzia e istruzione del primo grado della Provincia, la necessità di utilizzare a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, alcune delle aule poste nel piano rialzato dell'edificio di Via Slucca de Matteoni.

Il Comune di Levico Terme ha espresso la propria disponibilità a concedere in uso a titolo gratuito alcuni dei locali dell'edificio di Via Slucca de Matteoni, da destinare all'attività didattica - educativa dell'Istituto di Formazione professionale Alberghiero.

Si ritiene pertanto opportuno autorizzare la stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare a funzioni formative per l'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero con sede legale in Rovereto.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli atti citati in premessa;

Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e in particolare l'articolo 38, comma 6 ter;

Visto la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5;

Visto il D.P.P. 28 settembre 2009 n. 18-20/Leg.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 dd. 19.6.1998;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6923 d.d. 8.10.1999 che, modificando la deliberazione n. 7400 d.d. 1.6.1992, ha ridefinito la ripartizione delle competenze tra i servizi provinciali in materia contrattuale attribuendo ai servizi di merito le attività istruttorie, preparatorie e preliminari finalizzate alla stipulazione degli atti contrattuali;

Visto il D.P.G.P. n. 6-78/Leg. d.d. 26.3.1998 e s.m., regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti".

d e t e r m i n a

di stipulare e sottoscrivere, per quanto esposto in premessa, una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa immobili siti nelle pp.edd. 1805 e 1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare a funzioni formative per l'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero con sede legale in Rovereto;

di dare atto che la concessione in uso a titolo gratuito di cui al punto 1., avverrà nei termini e nelle modalità stabiliti nello schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, e già approvato dal Comune di Levico Terme con deliberazione della Giunta comunale n. 183 di data 22 ottobre 2015;

di dare atto che, l'atto di concessione di cui al punto 1. sarà presentata per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale nel parere prot.

906-13516/2005 di data 31.8.2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 2, comma 1, della parte seconda della medesima tariffa;

di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b della L. n. 1034/1971 e ss.mm. e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P. R. n. 1199/1971.

DB

IL DIRIGENTE
Roberto Ceccato